

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 352

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di regolamento recante: «Modifica al decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, che esenta anche gli agrotecnici dalla prova valutativa per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti»

(Parere ai sensi dell'articolo 20, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59)

—————

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 23 marzo 2004)

—————



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio legislativo

Relazione illustrativa

Con il presente regolamento di modifica del d.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, si intende adeguarsi alla sentenza del T.A.R. del Lazio n. 6914/2002, passata in giudicato, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal Collegio nazionale degli agrotecnici, annullando il regolamento che in questa sede si modifica, "nella parte in cui – art.23, comma 5 – non ha incluso nell'elenco delle categorie esentate dalla prova valutativa per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei fitofarmaci e dei relativi coadiuvanti, anche gli agrotecnici".

Il presente intervento normativo trova pertanto la propria legittimazione nell'obbligo di dare esecuzione alla sentenza emessa dal giudice amministrativo, che prevede l'annullamento, con effetto *ex tunc*, del regolamento impugnato, nei termini sopra riportati.

Il regolamento in esame integra, pertanto, la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 23 del d.P.R. n. 290/2001, includendo anche gli agrotecnici fra i soggetti esentati dalla predetta prova valutativa prevista ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 23.

D'altronde, come riscontrato anche dal T.A.R. del Lazio, i contenuti formativi del diploma di maturità professionale di agrotecnico giustificano l'inserimento di tali professionisti nel novero dei soggetti già esentati ai sensi del testo vigente del citato articolo 23 del d.P.R. n. 290/2001, che sono: "i laureati in scienze agrarie e scienze forestali, i periti agrari, i laureati in chimica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, i diplomati in farmacia ed i periti chimici". Si ritiene, pertanto, di poter condividere il riconoscimento di una sostanziale equipollenza del titolo di agrotecnico con quello di perito agrario, con riferimento al quale è già attualmente riconosciuta l'esenzione dalla prova valutativa.

Tale avviso risulta confermato anche dall'Avvocatura dello Stato che, con nota n. 62296 del 12 maggio 2003, ha ritenuto la sentenza del T.A.R del Lazio correttamente motivata, considerando sussistente una sostanziale equipollenza fra i diplomi di perito agrario e di agrotecnico, con la conseguente necessità di modificare la disposizione che, appunto, ora si novella.

Relazione tecnico-normativa

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

a) necessità dell'intervento normativo e analisi del quadro normativo su cui incidono le norme proposte:

Il presente intervento normativo è finalizzato a risolvere una situazione di contenzioso. In particolare si interviene con una modifica al d.P.R. n. 290 del 2001, volta ad equiparare gli agrotecnici ai laureati in scienze agrarie e scienze forestali, ai periti agrari, ai laureati in chimica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, ai diplomati in farmacia e ai periti chimici, ai fini dell'esenzione dalla prova valutativa, prevista all'articolo 23 del decreto che si modifica, per il rilascio dell'abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.

b) analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario:

la norma che si propone risulta compatibile con le previsioni comunitarie in materia di professioni.

c) analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale:

Si ritiene che il regolamento non presenti problemi con riferimento all'assetto delle competenze statali e regionali.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo

a) individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso:

Nel testo non sono state introdotte nuove definizioni normative.

b) ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti:

Si ritiene necessario ricorrere alla tecnica della novella al fine di conservare l'organicità del provvedimento normativo sul quale si interviene, considerato che con il presente regolamento si inserisce un unico termine nella norma che si novella.

d) individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento non comporta effetti abrogativi.

3. Ulteriori elementi

a) indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto:

Il provvedimento non risulta in contrasto con prevalenti orientamenti giurisprudenziali né risultano giudizi costituzionali pendenti in relazione ai profili che si disciplinano.

d) verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'*iter*:

Non risultano progetti di legge volti a disciplinare gli aspetti specifici regolati dal presente provvedimento.



N. 6014 Reg. Dec.
2002

UL

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO

- Sezione Prima -

composta dai sig.ri:

Alberto Novarese Presidente f.f. rel.
Eugenio Mele consigliere
Germana Panzironi consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n.12409/01 proposto dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici, in persona del Presidente p.t. sig. Roberto Orlandi e dal Collegio Provinciale degli Agrotecnici di Vibo Valentia, in persona del suo Presidente sig. Gregorio Giuliano, rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Prosperetti ed Egidio M. Caruso ed elettivamente domiciliati presso gli stessi in Roma via delle Botteghe Oscure 4;

M

C O N T R O

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t.;

Il Ministero della funzione pubblica,

Il Ministero della salute,

Il Ministero dell'economia e della finanza,

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI-LEGISLATIVI E PER I RAPPORTI CON GLI ORGANI COSTITUZIONALI		
12/08/2002		
12665	22.3	4758

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,

Il Ministero delle politiche agricole e forestali,

Il Ministero delle attività produttive,

Il Ministero degli affari regionali,

in persona dei rispettivi ministri p.t.

tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e presso gli stessi elettivamente domiciliati

nei confronti

del Consiglio Nazionale dei chimici, in persona del presidente p.t.

per l'annullamento

del D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'ammissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" nella parte in cui non ha incluso gli agrotecnici tra i soggetti esentati dalla prova valutativa che abilita alla commercializzazione dei prodotti sanitari;

degli atti presupposti, connessi e conseguenti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza dell'8 maggio 2002
- relatore il consigliere Alberto Novarese - l'
avv. *to E. Caruso;*

FATTO

Con ricorso notificato il 22 ottobre 2001 è depositato il successivo giorno 31, il Collegio nazionale degli agrotecnici e il Collegio provinciale degli agrotecnici di Vibo Valentia hanno impugnato il D.P.R. 24 aprile 2001 n. 290 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'ammissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti) in quanto non ha incluso gli agrotecnici tra i soggetti esentati dalla prova valutativa che abilita alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari.

A sostegno del gravame hanno dedotto:

1. Violazione dell'art. 11, comma 1, della l. 6.6.1986 n. 251 come modificata dalla l. 5.3.1991 n. 91. Eccesso di potere per omessa valutazione dei presupposti ed omessa istruttoria.

2. Eccesso di potere per contraddittorietà, incoerenza e illogicità manifeste. Eccesso di potere per sviamento.

Si sono costituite le Amministrazioni intimate opponendosi all'accoglimento del gravame in quanto inammissibile e infondato.

Con successive memorie le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive tesi difensive.

La causa è passata in decisione all'udienza pubblica dell'8 maggio 2002.

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è il D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'ammissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti) nella parte in cui non ha incluso gli agrotecnici tra i soggetti esentati dalla prova valutativa che abilita alla commercializzazione dei prodotti sanitari.

Secondo il Collegio nazionale e il Collegio provinciale degli agrotecnici l'omessa inclusione degli agrotecnici tra i soggetti esentati dalla prova valutativa che abilita alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari non trova giustificazione nell'equipollenza del titolo di agrotecnico a quello di perito agrario disposta dall'art. 3 della legge 754 del 1976 e dall'art. 197, comma 3, del d.lgs n. 297 del 1994 avuto riguardo al rispettivo curriculum formativo e nelle competenze degli iscritti all'albo degli agrotecnici come stabilite dalla l. n. 251 del 1986.

2. Ritiene - innanzitutto - il collegio che debba essere disattesa l'eccezione di

inammissibilità del gravame, sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato in sede di discussione, sull'assunto che si rivolge avverso disposizioni regolamentari.

Gli atti di natura regolamentare sono impugnabili dai destinatari, di regola, soltanto unitamente ai concreti provvedimenti di applicazione ed entro il termine per l'impugnazione di questi ultimi; peraltro quando, per il suo contenuto concreto la norma regolamentare sia tale da poter incidere immediatamente la sfera giuridica dei diretti interessati, la stessa va direttamente impugnata senza attendere l'atto che le dia esecuzione.

La disposizione in esame, l'art. 23 del regolamento impugnato, che assoggetta - ai fini del rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti sanitari - ad una prova valutativa gli agrotecnici, non includendoli tra le categorie esentate (periti agrari, laureati in chimica, ecc.) è direttamente lesiva per gli interessati in quanto preclude agli stessi di ottenere immediatamente dall'Autorità sanitaria indicata dalla regione, il rilascio di tale certificato a prescindere dalla prova valutativa, la cui futura indizione e regolamentazione nulla può aggiungere alla lesione disposta dalla norma regolamentare.

3. Il DPR n. 290 del 2001, recante il regolamento di semplificazione, a norma della legge n. 59 del 1997) dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, stabilisce che a ciascun deposito o locale di vendita di prodotti fitosanitari deve essere preposto un soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla vendita (art. 21).

Il certificato di abilitazione alla vendita viene rilasciato dall'Autorità sanitaria individuata dalla regione alle persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed abbiano ottenuto una valutazione positiva su argomenti concernenti gli elementi fondamentali sull'impiego in agricoltura dei prodotti fitosanitari, sulla tossicità di tali prodotti, sulla prevenzione delle intossicazioni derivanti da prodotti fitosanitari, sulla legislazione in materia e sulla tutela dell'ambiente.

"Sono esentati dalla valutazione i laureati in scienze agrarie e scienze forestali, i periti agrari, i laureati in chimica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, i diplomati in farmacia e i periti chimici" (art. 23, comma 5).

Dette disposizioni risalgono sostanzialmente al DPR 3 agosto 1968 n. 255 (e in particolare

all'art. 11 che prevede l'esenzione dalla prova valutativa di tali categorie) che, unitamente a quelle degli altri testi normativi in materia, sono state coordinate e integrate nell'impugnato regolamento di semplificazione.

Ritiene, peraltro, il collegio che nel provvedere a tale coordinamento l'Autorità non poteva esimersi dal considerare che, in epoca successiva all'adozione del DPR 255 del 1968, nel settore dell'istruzione professionale è stato istituito (DM 15.4.1994) un corso formativo che si conclude con l'acquisizione del diploma di maturità professionale di agrotecnico, equipollente (l. 27.10.1969 n. 754, art. 3 e d.lgs 16.4.1994 n. 297 art. 197) al diploma di perito agrario rilasciato a conclusione del tradizionale e corrispondente corso formativo istituito nel settore dell'istruzione tecnica (istituto tecnico agrario).

Tra gli obiettivi specifici del curriculum formativo dell'agrotecnico, (DM 15.4.94 supp. ord. alla G.U. 1.7.94 n. 152) vi è l'acquisizione di specifiche conoscenze in materia di "Antiparassitari e diserbanti, tecniche di protezione delle colture" con i

seguenti obiettivi e contenuti:

- conoscere e saper utilizzare i mezzi e le tecniche di protezione vegetale
- conoscere gli effetti diretti e indiretti di fitofarmaci:
- sugli equilibri interni all'agroecosistema
- sull'ambiente esterno
- sulla salute degli operatori e dei consumatori

- Acquisire le capacità di inserire gli interventi di difesa antiparassitaria e di diserbo nel quadro integrato della gestione
- acquisire la consapevolezza dell'efficacia di una corretta utilizzazione dei fitofarmaci nel diminuire il loro impatto sull'ambiente.

CONTENUTI

- I - Mezzi di difesa delle colture e di controllo delle malerbe
 - a- agronomici
 - b- fisici e meccanici
 - c- legislativi
 - d- biologici e biotecnologici:
 - protezione e potenziamento degli antagonismi presenti in natura
 - introduzione di antagonisti allevati
 - uso dei feromoni e dei regolatori di sviluppo
 - e- microbiologici
 - e- chimici
 - f- legislazione vigente
 - effetti sull'uomo; tossicità acuta e cronica dei principi attivi
 - effetti sull'organismo bersaglio; meccanismi d'azione e selettività

IV MODULO CRITERI PER UNA CORRETTA GESTIONE DEGLI AGROECOSISTEMI
 .. acquisire capacità critica nella gestione degli strumenti di tecnica agronomica in un quadro di Agricoltura Ecocompatibile

..”
 conoscenze specifiche che sicuramente conferiscono al diplomato agrotecnico quell'insieme di conoscenze di base che consentono di trattare la vendita dei fitofarmaci con competenza e professionalità senza che sorga l'esigenza di una prova valutativa, che non è stata prevista neppure per i periti agrari.

MU

Tale conclusione non è preclusa dalla circostanza che non vi sia, come è del resto naturale, una perfetta identità di insegnamenti e di finalità tra il curriculum formativo dell'agrotecnico e quello del perito agrario, essendo al riguardo sufficiente verificare se anche il curriculum del primo sia caratterizzato da obiettivi formativi che comprendano l'acquisizione di conoscenze di

base e specifiche concernenti la materia e necessarie per operare anche nel campo della vendita dei fitosanitari.

In tal caso l'esclusione degli agrotecnici dal novero delle categorie esentate dalla prova valutativa appare priva di giustificazione e quindi illogica sia con riguardo al curriculum formativo degli agrotecnici, sia in relazione ai principi di semplificazione a cui è ispirato il regolamento impugnato e che impongono la soppressione di tutti quei procedimenti non più rispondenti alla legislazione di settore (l. n. 59 del 1997 art. 20 lett. g-bis) tra cui va annoverata anche la prova valutativa per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita agli agrotecnici.

Di tale conclusione appare del resto convinto lo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali (nota 14 settembre 2001 - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi; nota 21 settembre 2001 - Ufficio legislativo) secondo cui appare giustificato l'inserimento degli agrotecnici nell'art. 23, comma 5, del DPR n. 290 del 2001 e ha dato atto dell'esistenza di una sua proposta di modifica nel senso auspicato dal Consiglio nazionale degli agrotecnici.

In conclusione il gravame va accolto per l'accertata fondatezza delle censure incentrate nell'eccesso di potere per illogicità in

riferimento ai contenuti formativi del diploma di maturità professionale di agrotecnico e per l'effetto va annullato il regolamento impugnato nella parte in cui - art. 23 comma 5 - non ha incluso nell'elenco delle categorie esentate dalla prova valutativa per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita gli agrotecnici.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

- Sezione Prima -

- accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei sensi indicati in motivazione;

- spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell'8 maggio 2002;

Il Presidente f.f. ed est.



PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETARIA

2 AGO. 2002

IL SEGRETARIO S. SEZIONE



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE I^a

Ad. ... 2 AGO. 2002 ...
C.R.

AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO

di procedura 17 ...
INCOMPETENTE



Repertorio Atti n. 1904 del 15 Gennaio 2004

Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

CONFERENZA STATO REGIONI
SEDUTA DEL 15 GENNAIO 2004

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifica al DPR 25 aprile 2001, n. 290, che esenta anche gli agrotecnici dalla prova valutativa per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che la Conferenza sia obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO lo schema di decreto in oggetto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 20 novembre 2003 e trasmesso con nota del 24 novembre 2003;

VISTA la nota del 2 dicembre 2003, con la quale la Regione Veneto, a nome del coordinamento interregionale, ha comunicato l'avviso favorevole delle Regioni;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome si sono espressi favorevolmente sullo schema di decreto in oggetto:

esprime parere favorevole


sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifica al DPR 25 aprile 2001, n. 290, che esenta anche gli agrotecnici dalla prova valutativa per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 24 novembre 2003.

Il Segretario
Dot. Riccardo Carpino

Riccardo Carpino

Il Presidente
Sen. Prof. Enrico La Loggia

Enrico La Loggia



Presidenza del Consiglio dei Ministri
SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I
RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

PER COPIA CONFERITA ALL'ORIGINALE
Roma, 21 GEN. 2004

Il Funzionario
[Signature]

1617/04/04/A
21-03-04



D. m. P. Cassanovi
11-3-04
P

Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 810/04

Roma, addì 1-03-2004

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO:

Schema di d.P.R.

Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, che esenta anche gli agrotecnici dalla prova valutativa per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero **2349/04**, emesso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato, in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Trossello

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI**

- Segretariato generale -

ROMA



Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 23 febbraio 2004

N. della Sezione: 2349/2004

OGGETTO:

Presidenza Consiglio Ministri –
Dipartimento funzione pubblica -
Schema di regolamento di
modifica del decreto del Presidente
della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, che esenta gli agrotecnici
dalla prova valutativa per il
rilascio del certificato di
abilitazione alla vendita dei
prodotti fitosanitari e dei relativi
coadiuvanti.

La Sezione

VISTA la relazione trasmessa con
nota n. U.L. 39964/04-30.28
dell'11.2.2004, con cui la
Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Fun-

zione Pubblica – Ufficio Legislativo – ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Corrado
Caruso;

PREMESSO e CONSIDERATO

Il decreto, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - in conformità alla sentenza del T.A.R. del Lazio n. 6914/2002, modifica il precedente regolamento (d.P.R. 23 aprile 2001, n. 290) nella parte in cui (art. 23, comma 5) non aveva incluso, nell'elenco delle categorie esentate dalla prova valutativa per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei fitofarmaci e dei relativi coadiuvanti, anche gli "agrotecnici".

Dispone, infatti, l'articolo unico del nuovo regolamento che al comma 5 dell'art. 23 del d.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, dopo le parole: "i periti agrari", sono aggiunte le seguenti: " gli agrotecnici".

Riferisce l'Amministrazione che sullo schema del decreto di modifica ha espresso l'avviso favorevole l'Avvocatura dello Stato (nota n. 62296 del 12 maggio 2003) e sono stati acquisiti gli assensi formali delle amministrazioni concertanti (Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della salute, Ministero delle attività produttive, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle politiche agricole, Ministero dell'ambiente e del territorio).

Il provvedimento è stato approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 20 novembre 2003; è stato, inoltre, acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 gennaio 2004.


Le motivazioni della sentenza del T.A.R. – condivise dall'Amministrazione - in base alle quali i contenuti formativi del diploma di maturità professionale di agrotecnico giustificano l'inserimento di tali professionisti nel novero dei soggetti già esentati ai sensi del testo vigente del citato articolo 23 del D.P.R. n. 290/2001, sono esaustive e, pertanto, la

Sezione non ha osservazioni da fare sul testo di modifica del decreto in esame.


P.Q.M.

Esprime parere favorevole.

Per estratto dal Verbale
Il Segretario della Sezione
(Lidia Grassucci)



Visto
Il Presidente della Sezione
(Pasquale de Lise)



REGOLAMENTO RECANTE MODIFICA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 APRILE 2001, N. 290, CHE ESENTA ANCHE GLI AGROTECNICI DALLA PROVA VALUTATIVA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALLA VENDITA DEI PRODOTTI FITOSANITARI E DEI RELATIVI COADIUVANTI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e, in particolare l'articolo 20 e l'allegato 1, n. 46;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

VISTA la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, n. 6914/2002 datata 8 maggio 2002, pubblicata mediante deposito in segreteria in data 2 agosto 2002;

CONSIDERATO che per l'esecuzione delle statuizioni contenute nella decisione n. 6914/2002, occorre modificare il regolamento n. 290 del 2001 nella parte in cui non include gli agrotecnici tra i soggetti esentati dalla prova valutativa di cui all'articolo 23 del regolamento medesimo;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2003;

SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 febbraio 2004;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1

(Modifica all'art. 23 del d.P.R. n. 290 del 2001)

1. Al comma 5 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, dopo le parole: "i periti agrari," sono aggiunte le seguenti: "gli agrotecnici,".